



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nella camera di consiglio del 12 aprile 2017

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. SEZAUT/13/2015/INPR del 31 marzo 2015, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – rendiconto della gestione 2014 – ed i relativi questionari;



Esaminati i questionari sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013 e 2014, redatti dall'organo di revisione del Comune di Castellanza (VA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

Visti gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;


FATTO

Con le note n. 15452 del 22 dicembre 2015 e n. 7231 del 20 marzo 2017, il Magistrato istruttore chiedeva all'organo di revisione del Comune di Castellanza di fornire delucidazioni e aggiornamenti in merito:

1. al Disavanzo di parte corrente per tutto il quadriennio 2011/2014;
2. all'esigua riscossione delle somme accertate, sia in conto competenza sia a residuo, in relazione al Recupero dell'evasione tributaria
3. all'operazione di Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e in particolare alla compilazione dell'allegato C e alla determinazione del fondo pluriennale vincolato.
4. all'esposizione debitoria dell'Ente nei confronti delle Società partecipate rilevata dalle note informative ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012.

Con le note di risposta prot. n. 5177 del 26 gennaio 2016 e n. 7831 del 6 aprile 2017, l'Organo di Revisione rappresentava quanto segue:

1. Il Disavanzo di parte corrente nell'anno 2012 è stato coperto con l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente nella percentuale del 66,51%, nel rispetto del limite consentito dalla legge, e dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura del Fondo Svalutazione Crediti per euro 91.000,00; per quanto riguarda l'anno 2013, il disavanzo di euro 685.025,59 è stato coperto con una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad Euro 802.000,00. Si precisa che nell'anno 2013 si è provveduto all'estinzione anticipata di un mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per un importo pari ad Euro 766.909,96 applicando l'avanzo di amministrazione sopra indicato.



Nell'anno 2014 il disavanzo di parte corrente è coperto attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che a consuntivo 2014 era pari a euro 461.426,11.

Si evidenzia che nell'anno 2015 il saldo di parte corrente, escludendo l'applicazione dell'avanzo, risulta pari a euro 174.375,14 e che non sono stati applicati oneri di urbanizzazione.

2. Il prospetto del Recupero dell'evasione tributaria non è stato compilato nelle colonne relative agli anni 2012 e 2013 per mero errore materiale. Si trasmette di seguito il prospetto debitamente corretto e coerente con quanto indicato nei questionari SIQUEL dei Rendiconti 2012 e 2013

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	ESERCIZIO 2012		ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2014	
Previsione iniziale						521.942,00
Accertamento		602.755,08		153.135,14		490.101,70
Riscossione (competenza)		559.694,31		112.023,65		105.076,00
Riscossione (residui)	Anno 2009 e prec.		Anno 2010 e prec.		Anno 2011 e prec.	369,75
	Anno 2010		Anno 2011	130.681,86	Anno 2012	24,83
	Anno 2011	226.388,03	Anno 2012	5.934,48	Anno 2013	3.084,17

Nell'anno 2014, essendo il Comune di Castellanza stato ammesso alla sperimentazione, si è modificato il criterio per l'accertamento delle entrate; infatti mentre negli anni precedenti gli accertamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria venivano prevalentemente inseriti per cassa, dal 2014 sono stati accertati tutti i ruoli emessi. Ciò ha determinato una maggiore differenza tra accertato e riscosso di competenza sull'evasione tributaria con relativa movimentazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

3. Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (allegato C) approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30.04.2014 (nel 2014 l'Ente è stato ammesso alla



sperimentazione del progetto di armonizzazione contabile) è stato trasmesso alla Sezione in data 31/03/2017 prot. C.d.c. 7614.

4. Quanto all'esposizione debitoria dell'Ente nei confronti delle Società partecipate, nella risposta istruttoria relativa al Conto Consuntivo 2013 l'Ente comunicava che:

- la discordanza riscontrata con la società ACCAM SPA si riferisce alla fattura n. 2006 del 31.12.2005 di euro 9.387,44 che risulta essere ancora in contestazione alla data del 31.12.2014.

- la discordanza riscontrata con la società Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona nei debiti dell'Ente verso la partecipata si riferiva a impegni di spesa per i servizi svolti dalla partecipata stessa di importo che si è in seguito rivelato superiore all'ammontare delle relative fatture e l'economia generata è confluita nell'avanzo di amministrazione. La discordanza rilevata nei crediti dell'Ente verso la partecipata si riferiva a contributi regionali trasferiti dalla partecipata di cui l'Ente non era a conoscenza. Tali contributi sono stati accertati e incassati nel corso dell'esercizio 2014.

Nella risposta istruttoria relativa al Conto Consuntivo 2014, invece, dichiarava che i debiti verso le società partecipate, indicati nelle note informative ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012, si riferiscono a fatture per servizi erogati da tali società a favore del Comune di Castellanza che non risultavano pagate alla data del 31/12/2014. Tali posizioni debitorie sono state saldate nei primi mesi dell'anno 2015. La procedura di spesa adottata dall'ente che prevede la sospensione dei pagamenti dalla metà di Dicembre alla metà di Gennaio, genera tutti gli anni un insoluto al 31/12 che viene poi sanato nei primi mesi dell'anno successivo.

DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, c. 166 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha




sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". A tali fini la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000,



introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.



In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Castellanza in ordine alle risultanze dei Rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014 rappresenta le criticità che seguono.

1. Differenza di parte corrente negativa.


1.1. L'Ente non ha approvato il Rendiconto consuntivo 2014 in equilibrio di parte corrente essendo emerso un disavanzo corrente pari a € - 453.742,68.

Analogha situazione si è manifestata nei due anni precedenti, seppur con un trend in miglioramento, nel 2013 la differenza, infatti, è stata pari ad € -685.025,59 e nel 2012 ad € -839.354,06.

Con la risposta istruttoria si evidenzia che la differenza di parte corrente è stata coperta, nell'anno 2012, con l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e dell'avanzo di amministrazione a copertura del Fondo Svalutazione Crediti per euro 91.000,00; nell'anno 2013, con una quota dell'avanzo di amministrazione e nell'anno 2014 attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Se è vero che sinora la perdurante situazione di squilibrio di parte corrente ha trovato soccorso nell'avanzo di amministrazione e nelle entrate da contributi per permessi di costruire, la Sezione osserva come una simile prassi potrebbe col tempo porre in pericolo gli equilibri complessivi di bilancio. Principi di sana e corretta gestione impongono infatti all'ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari tali da inquinare la veridicità del risultato di amministrazione.

Le spese correnti devono quindi essere dimensionate in base alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°). In relazione



a questa esigenza, l'art. 162 del TUEL stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per tale ragione, la norma prevede che le entrate ordinarie siano tali da far fronte alle spese di Titolo I e di (parte del) Titolo III.

In presenza di una "differenza di parte corrente" negativa, la legge prevede che alcune entrate (per loro natura in conto capitale o non aventi carattere ordinario) possano essere utilizzate a copertura. Fra queste figurano anche l'avanzo di amministrazione e i contributi per permesso di costruire che possono essere ancora, in parte, destinate a spesa corrente (art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui vigenza è stata prorogata con l'art. 10 comma 4 ter del D.L. n. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013, fino al 2014 e, infine, dal comma 536 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015).

In tale prospettiva, l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali dalla legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente.

1.2 Le modalità di copertura indicate dal Revisore (applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura del Fondo Svalutazione Crediti per l'anno 2012 e applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'anno 2014) non risultano conformi alle prescrizioni contabili, posto che i suindicati fondi richiedono l'apposizione e il rispetto di un vincolo sull'avanzo.

Quanto al Fondo svalutazione crediti l'esigenza di una corretta e prudente valutazione dei residui attivi è stata ribadita dall'art. 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ove si afferma che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*.



Il vincolo sull'avanzo di Amministrazione (fondo svalutazione crediti) trova la propria "ratio" nella necessità di "coprire" il rischio di mancata futura riscossione. La decisione di far venir meno il vincolo in sede di Rendiconto lascia l'Ente esposto al relativo rischio.


Si ricorda inoltre che la predetta disposizione, ancora applicabile ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, è stata abrogata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, nel dettare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali in vigore dall'esercizio 2015, impone l'accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione ad un apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità" secondo criteri stabiliti dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato allo stesso decreto (all. 4.2), ispirati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente a fronte del rischio della mancata riscossione dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio.

In base al suddetto principio contabile sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, prevedendo che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo quand'anche di dubbia e difficile esazione, stabilisce nel contempo, al fine di far fronte all'inevitabile assunzione di rischio che tale operazione contabile comporta, che debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, secondo la procedura di cui al citato all. 4/2.

In sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione (fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile) l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.



E' affermato espressamente che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Ne deriva che l'operazione posta in essere dal Comune di Castellanza, ente in sperimentazione, di coprire il disavanzo di parte corrente di cui al Rendiconto 2014 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità non rispetta le prescrizioni di cui all'Allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/2011 e la "ratio" che le contraddistingue.

2. Entrate da Recupero dell'evasione tributaria

La Sezione prende atto di quanto comunicato in ordine agli errori di compilazione del prospetto sul Recupero dell'evasione tributaria e dell'avvenuta trasmissione dello schema corretto e coerente con quanto indicato nei questionari SIQUEL dei Rendiconti 2012 e 2013.

In merito ricorda all'ente la necessità di prestare particolare cura alla pronta riscossione delle entrate "proprie" ed, in particolare, al recupero dell'evasione tributaria anche nell'interesse del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tali entrate, secondo quanto stabilito dal nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in vigore dal 2015, dovranno essere accertate anche se di difficile esazione a fronte di congrui accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura stabilita dalla legge.

Si segnala peraltro che l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l'ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.


3. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

La Sezione prende atto dell'avvenuta trasmissione del prospetto approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30.04.2014 (ente in sperimentazione).

4. Esposizione debitoria dell'Ente nei confronti delle Società partecipate

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente in relazione alle discordanze evidenziate dalle note informative.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Castellanza, quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere



negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per quanto di competenza.

Alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alle risultanze dei questionari predisposti dall'organo di revisione

ACCERTA

la presenza, nei limiti evidenziati, dei profili di criticità con riferimento a:

- Disavanzo di parte corrente e relativa copertura;
- Recupero dell'evasione tributaria.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Castellanza e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SIQUEL, all'Organo di revisione.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 12 aprile 2017.

Il Relatore

(Sara Raffaella Molinaro)

Sara Raffaella Molinaro

Il Presidente

(Simona Rosa)

Simona Rosa


Depositata in Segreteria

- 9 MAG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

Daniela Parisini



Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BD317C07F4FBB3F3AF1A1B11854FF856C3F86DB3280D192FC2BEB45B43F25373

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0009286/17

Data Protocollo 11/05/2017

Ufficio Competente 07 RAGIONERIA/CONTABILITA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL

IDENTIFICATIVO B81LB-3572

PASSWORD pCvvt

DATA SCADENZA Senza scadenza